

Nota inviata via e-mail

Al Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri di Ragusa
ing. Carmelo Lucifora

Prot. n° 89/2022

Palermo, 28/09/2022

OGGETTO: Parere su "INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O IN DIFFORMITÀ AD ESSO, OVVERO IN ASSENZA DI SCIA O IN DIFFORMITÀ AD ESSA - art. 36 DPR 380/2001 e art. 14 L.R. n. 16/2016 - APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 26 DEL 15/05/1986 - APPLICAZIONE ART. 110 COMMA 2 DELLA L.R. N. 4 del 16/04/2003".

Si esprime di seguito il parere su "INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O IN DIFFORMITÀ AD ESSO, OVVERO IN ASSENZA DI SCIA O IN DIFFORMITÀ AD ESSA - art. 36 DPR 380/2001 e art. 14 L.R. n. 16/2016 - APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 26 DEL 15/05/1986 - APPLICAZIONE ART. 110 COMMA 2 DELLA L.R. N. 4 del 16/04/2003", in riscontro alla richiesta pervenuta via pec dall'Ordine degli ingegneri di Ragusa, in data 05.09.2022.

La richiesta di parere, motivata dalle differenti interpretazioni da parte degli uffici del genio civile e degli uffici tecnici comunali, riguarda immobili realizzati in assenza di titolo edilizio, o in difformità da esso, con la specificità di essere stati eseguiti sia prima che successivamente all'entrata in vigore del vincolo sismico.

Come è noto, l'abuso è urbanisticamente sanabile acquisendo il permesso in sanatoria solo se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

La norma dell'art. 36 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'art. 14 della L.R. 16/2016 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.), così come emendato dalla sentenza della corte costituzionale 26 settembre - 8 novembre 2017, n.232, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 2017, n. 46, prima serie speciale, dovrebbe riferirsi alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non dovrebbe estendersi alle altre discipline quali quella paesaggistica e/o sismica, come ben noto normate da specifiche settoriali disposizioni urbanistiche.

Per tale motivo la risposta al quesito riguardante l'aspetto strutturale dovrebbe necessariamente fare riferimento e trovare soluzione in altre norme di settore (vedi in calce giurisprudenza contrastante).

Nella fattispecie occorre fare riferimento alla L.R. 26/86, Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e sanatoria delle opere abusive" ed in particolare all'art. 7 comma 2: "Per le opere che costituiscono corpi

aggiunti in edifici preesistenti, l'attestazione di idoneità statica di cui al comma precedente è sostituita dalla dichiarazione di mancanza di pregiudizio determinato dalla nuova costruzione alla struttura preesistente; essa sostituisce qualsiasi controllo o parere o approvazione tecnica di uffici statali o regionali, a condizione: a) che l'ampliamento riguardi locali non abitabili di volume inferiore al 10 per cento del volume preesistente; b) che l'ampliamento riguardi locali abitabili di volume inferiore a 30 metri cubi comunque inferiore al 5 per cento del volume preesistente."

L'art. 110 della L.R. 4/2003 (Pareri di idoneità statica e sismica), riprendendo le condizioni di sanabilità (urbanistico-edilizie) dell'ex art. 13 L. 47/85, oggi art. 36 DPR 380/2001 (sopra riportate), al comma 1 stabilisce inoltre che ai fini dell'idoneità statica e sismica di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971 n.1086 , e degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 26. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che *"i competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente articolo"*.

Nel diversificare le due fattispecie, ovvero:

- 1) Abusi che rientrano tra i casi previsti dall'art. 7 comma 2 L.R. n°26/86 - Dichiarazione Mancanza di pregiudizio – abusi di minore rilevanza.
- 2) Abusi che rientrano nell'applicabilità l'art. 110 della L. n°4/2003 - Certificati di Idoneità Statica/sismica.

Punto 1 - Si ritiene corretta l'interpretazione che codesto Ordine propone per quanto riguarda la problematica di cui al superiore punto 1, laddove per tabula la stessa norma (art. 110) rimanda, ai fini dell'idoneità sismica/statica degli abusi minori di cui all'art. 7 della L.R. 26/86. Infatti, analogamente a quanto avviene per le pratiche di condono (vedi circ. 1/97), trattandosi di interventi minori e comunque ampiamente inferiori a 450 mc., la dichiarazione della mancanza di pregiudizio va depositata al comune. Il comune non avendo specifica competenza in materia strutturale, dovrebbe semplicemente attestarne il deposito senza entrare nel merito. Compito del comune è invece quello di trasmettere le dichiarazioni, presentate allo stesso comune, all'Ufficio del Genio Civile al fine di dare compiutezza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 26/86.

Punto 2 - Si ritiene corretta l'interpretazione che codesto Ordine propone per quanto riguarda la problematica di cui al superiore punto 2, in cui i certificati di idoneità statica/sismica vanno depositati all'ufficio del Genio Civile. È però utile evidenziare che rimane in capo agli Uffici del Genio Civile la possibilità di chiedere idonea documentazione qualora lo stesso ne ritenesse necessaria la loro acquisizione, o in riferimento alla complessità dell'opera oggetto di certificazione, o per la carenza di informazioni desumibili dal contenuto della certificazione stessa. È quindi parere dello scrivente che il deposito all'ufficio del genio civile seppur circostanziandosi in una trasmissione del Certificato di idoneità sismica o statica e relativi elaborati, necessita di una verifica formale da parte del competente ufficio regionale. Gli stesi uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti. Seguendo altresì le varie leggi emanate in materia di condoni, cui l'art. 110 rimanda, non sembra sia necessaria la doppia conformità strutturale, non essendo possibile alcuna analogia con la doppia conformità edilizia e urbanistica imposta dall'art. 36 del DPR 380/2001.

In tal senso però (doppia conformità strutturale) è doveroso citare giurisprudenza contrastante.

Si veda ad esempio la sentenza TAR Campobasso 169/2021, che sostiene il contrario. Il richiamato TAR conferma che il principio di doppia conformità nelle istanze di sanatoria edilizia presentate ai sensi dell'art. 36 DPR 380/01 si estende anche alle opere strutturali e antisismiche. Nell'affermazione richiama la precedente sentenza di Corte Costituzionale n. 101/2013 emessa avverso la L.R. 1/2015 di Toscana, basata sul seguente principio: *“Se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. (...) Deve pertanto ritenersi che l'accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità”*.

Il principio è rimasto confermato nuovamente in sede di Corte Costituzionale, vedasi la sentenza n. 2/2021 avverso la L.R. 65/2014 di Toscana in cui è stato ribadito il principio di doppia conformità valevole anche per le opere strutturali oggetto di sanatoria edilizia.

Sperando di avere risposto in maniera esaustiva alla richiesta pervenuta, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

Franco Russo



IL PRESIDENTE

Elvira Restivo

